

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3785}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLETTI

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di conduzione di ciclomotori

Presentata il 29 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fenomeno degli incidenti stradali è sicuramente uno dei più gravi problemi sociali che investono il nostro Paese mettendoci agli ultimi posti nella triste classifica europea.

Negli ultimi tre anni in Italia complessivamente ci sono stati circa ventimila morti e quasi un milione di feriti in incidenti stradali: una vera e propria guerra.

Si è valutato che in Italia si ha un morto ogni 40 minuti, un ferito ogni due minuti e un incidente ogni tredici secondi. Un dato è particolarmente preoccupante: più del 30 per cento degli incidenti è riconducibile ai giovani al di sotto dei trenta anni.

Nei giovani tra i quattordici e i quindici anni l'incidente è la prima causa di morte.

Molti di questi incidenti coinvolgono i ciclomotori. Nel 1995 sono state 62.381 le persone rimaste ferite in incidenti che

hanno coinvolto ciclomotori e motocicli e 1.178 i morti.

Ecco perché è corretto parlare di « emergenza giovani »: giovani troppo spesso abbandonati a se stessi, facili prede delle mode, della trasgressione, di uno stile di vita imposto attraverso i canali della comunicazione di massa.

Manca purtroppo una marcata « visibilità sociale » intorno a questo gravissimo problema. Il fenomeno degli incidenti stradali non provoca emozioni, risentimenti o sdegni pubblici, viene relegato nella cronaca quotidiana. Il dolore e le emozioni, conseguenti all'ennesima strage sulle strade, rimangono fatti privati che interessano quasi esclusivamente gli affetti di chi rimane coinvolto.

Manca, inoltre, una sensibilità sull'importanza dell'educazione stradale, spesso, nonostante l'introduzione della sua obbli-

gatorietà nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 ottobre 1994, n. 292, ora in corso di modifica, non se ne percepisce l'importanza, specie nelle fasce d'età in cui maggiore è la necessità di apprendere le regole della corretta circolazione, come è quella di coloro che al compimento dei quattordici anni sono abilitati alla guida del ciclomotore per un puro fatto anagrafico.

Diventa prioritario l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione per dare una risposta globale ai bisogni di sicurezza dei cittadini.

È necessario educare a questo tipo di cultura e divulgare una informazione quanto più completa sul bisogno emergente di conoscenza delle regole del codice della strada.

I giovani, i futuri cittadini di domani, sono determinanti nel contribuire al miglioramento della società, per questo l'educazione ai valori, alle regole, alla legalità diventa fondamentale per costruire un nuovo e migliore senso civico.

La presente proposta di legge vuole spingere, sostenere ed aiutare il mondo della scuola a formare le nuove generazioni, sensibilizzandole su questo problema importante e spesso drammatico per la nostra società.

Oggi creare spazi di approfondimento sul tema della sicurezza stradale nelle scuole è cosa difficoltosa, ma senz'altro necessaria. Le difficoltà nascono principalmente dalla incapacità che spesso gli adulti hanno di rapportarsi agli adolescenti su temi tanto complessi.

Utilizzare correttamente la strada significa mantenere un comportamento che, nel rispetto delle regole, salvaguarda se stessi e gli altri.

Introdurre l'obbligatorietà del certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori, ottenibile in maniera gratuita al compimento dei quattordici anni, al termine del corso di educazione stradale, tenutosi nel ciclo della scuola dell'obbligo, ci sembra il modo più semplice e giusto per dare dignità a questa importantissima materia; per rendere i ragazzi maggiormente

partecipi al suo insegnamento, visto che, seppur non soggetta ad un voto, comporrà con un colloquio (esame) conclusivo, la valutazione sulle regole di circolazione acquisite dal giovane, per dare al docente referente all'insegnamento dell'educazione stradale la sua corretta dimensione ed importanza e per avere sulle strade dei giovani cittadini che conoscono le regole e i rischi della circolazione.

A nostro parere è questa l'età giusta per porre in essere il massimo sforzo educativo in questo ambito, dal momento che l'individuo non si è ancora compiutamente formato, è pertanto in un periodo di grande apprendimento, e non ha ancora acquisito quei difetti o vizi difficili da modificare.

L'acquisizione delle regole rappresenta, per la formazione dell'individuo in questa età, un processo in continuo sviluppo che si basa sull'imitazione dell'adulto e sulla sperimentazione di comportamenti che facilitano l'accettazione del gruppo. Quindi il punto di partenza deve essere la correttezza dell'esempio e del messaggio educativo che, pur nella impossibilità della perfezione, deve trasmettere il mondo degli adulti.

Se si associa il cattivo esempio al fatto che l'età dell'adolescenza rappresenta, per definizione, l'età che porta dentro di sé un confronto/scontro con l'adulto, è importante pensare ad un progetto di educazione stradale che si ponga l'obiettivo dell'acquisizione delle regole e dei comportamenti, in modo da facilitare la discussione.

Parlare con i ragazzi significa ascoltarli, essere consapevoli che difficilmente essi accettano lezioni dagli « esperti ». Occorre creare le condizioni necessarie ad una comunicazione reale; solo dopo che si è riusciti in questo, i progetti di educazione stradale possono avere valore. La presente proposta di legge ci sembra andare verso tale strada.

Nella nostra realtà territoriale la scuola rappresenta, per la maggioranza dei ragazzi, il luogo in cui essi passano la maggior parte del tempo. L'organizzazione scolastica, e non ultimo gli obblighi di legge in materia, portano quindi a privilegiare la

scuola come luogo in cui il problema si può rappresentare e sviluppare.

Molte ricerche sociologiche hanno evidenziato la richiesta di una maggiore conoscenza delle regole del codice della strada.

In una ricerca recentemente svolta su un campione di 12.000 giovani in età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, è stato evidenziato che oltre il 70 per cento dichiara scarsa dimestichezza con le regole del codice della strada, il 52,5 per cento con conoscenza parziale, il 21,3 per cento con conoscenza pressoché nulla; solo il 26 per cento si ritiene pienamente informato; inoltre l'82 per cento ritiene che l'educazione stradale debba essere insegnata nelle scuole (*Ragazzi senza tutela* di G. Brunello e S. Bisi — Marsilio Editore per conto della Fondazione CESAR).

Tutto ciò ci spinge a ritenere la proposta di legge una soluzione che possa concretamente dare un contributo al miglioramento della drammatica situazione che viene evidenziata nella circolazione stradale.

L'educazione e la scuola sono nate con il sorgere della civiltà, con le prime società organizzate, perché è immediatamente emersa l'importanza della gioventù come gruppo sociale di investimento su cui puntare per il miglioramento della società. Insegnare l'educazione stradale e poterne verificare l'effettivo apprendimento ci permetterà di avere migliori ciclomotoristi prima ed automobilisti più esperti poi.

Il testo di legge proposto prevede sostanzialmente la modifica di alcuni articoli

del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La nuova formulazione dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prevede l'introduzione di un « certificato di idoneità » quale presupposto necessario ed obbligatorio per la conduzione dei ciclomotori che sostituisce il documento di identità ora richiesto quale documento che obbligatoriamente deve essere in possesso del conducente unitamente al certificato di idoneità tecnica del veicolo.

Tale « certificato » si prevede venga rilasciato dall'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC, previa presentazione di una richiesta alla quale viene allegato l'attestato certificante l'avvenuto superamento dell'esame presso la struttura scolastica.

L'esame viene sostenuto presso la scuola media frequentata, al termine dell'anno scolastico corrispondente alla terza media e, comunque, in corrispondenza con il compimento del quattordicesimo anno di età. La commissione è composta dal preside della scuola, dal docente referente per l'educazione stradale e da un operatore di polizia tra quelli indicati all'articolo 12 del codice. I programmi d'esame sono svolti secondo i programmi ministeriali relativi alla materia.

Le disposizioni avranno effetto per i ragazzi che compiranno i quattordici anni a decorrere dal mese di giugno corrispondente alla conclusione dell'anno scolastico in corso o successivo alla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), già sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, è sostituito dal seguente:

« 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC, né si possono condurre ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità alla guida rilasciato dal medesimo ufficio ».

2. Il comma 2 dell'articolo 116 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, già sostituito dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 1994, è sostituito dal seguente:

« 2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Gli esami di idoneità per conseguire il certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori sono sostenuti al termine del corso di studi della scuola dell'obbligo secondo i programmi stabiliti ai sensi dell'articolo 230 dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con i Ministeri indicati nel medesimo articolo o, comunque, al compimento del quattordicesimo anno di età, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento ».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 116 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori abilita alla conduzione dei veicoli indicati nell'articolo 52 ».

4. Al comma 11 dell'articolo 116 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come sostituito dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 1994, dopo le parole: « titolare della patente di guida » sono inserite le seguenti: « o del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori ».

5. Al comma 12 dell'articolo 116 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « patente di guida » sono inserite le seguenti: « o certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori ».

6. Al comma 13 dell'articolo 116 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « patente di guida » sono inserite le seguenti: « o certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori ».

7. Al comma 14 dell'articolo 116 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: « patente » sono inserite le seguenti: « o certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori ».

8. Al comma 15 dell'articolo 116 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: « motoveicoli » sono inserite le seguenti: « o ciclomotori », e dopo la parola: « patente di guida » sono inserite le seguenti: « o certificato di idoneità ».

ART. 2.

1. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), come modificato dall'articolo 95 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è sostituito dal seguente:

« 6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e il certificato di idoneità alla guida ».

ART. 3.

1. All'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 116, comma 2, gli esami ivi previsti

sono sostenuti presso ciascuna scuola media avanti una commissione composta dal preside dell'istituto, da un docente referente per l'insegnamento dell'educazione stradale e da un operatore della Polizia municipale del comune sul cui territorio è ubicata la scuola indicato dal sindaco o, in alternativa a quest'ultimo, da un operatore tra quelli previsti dall'articolo 12 designato dal comandante della struttura operativa di zona, secondo i programmi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

2-ter. L'attestato di superamento degli esami costituisce titolo necessario per chiedere all'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC il rilascio del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori ».

ART. 4.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori che compiono i quattordici anni a decorrere dal mese di giugno dell'anno scolastico in corso o successivo alla data di entrata in vigore della medesima.

PAGINA BIANCA

